ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
M. POLO – R. BONGHI"

C.M.: PGIS02900P C.F. 94143250549

e-mail: pgis02900p@istruzione.it pec: pgis02900p@pec.istruzione.it

sito internet: https://polobonghi.it/

Istituto Tecnico Elettronica ed Elettrotecnica
Piazzale E. Tarpani
06081 S. Maria deli Angeli
Tel. 0758041753 – Fax: 0758040362

Istituto Professionale per L'Industria e l'Artigianato
Piazzale E. Tarpani
06081 S. Maria deli Angeli
Tel. 0758041753– Fax: 0758040362

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali
Via A.Diaz
06081 Santa Maria degli Angeli
Tel. 0758041753

Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e territorio
Piazzale E. Tarpani
06081 S. Maria deli Angeli
Tel. 0758041753– Fax: 0758040362

Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing
Piazzale E. Tarpani
06081 S. Maria deli Angeli
Tel. 0758041753– Fax: 0758040362

REGOLAMENTO IA

IIS Polo-Bonghi - Assisi (PG)

REGOLAMENTO INTERNO PER L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) nell'ambito dell'attività dell'Istituzione scolastica, al fine di garantire **l'adozione** consapevole e responsabile degli strumenti di I.A. conforme alle normative vigenti.

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle loro famiglie, nell'ambito delle attività didattiche, formative e amministrative dell'Istituto scolastico.

Art. 2 - Definizioni

I.A.: L'Intelligenza Artificiale è un ramo dell'informatica che si occupa di creare sistemi in grado di eseguire compiti che, tipicamente, richiederebbero l'**intelligenza umana**.

Questi compiti includono capacità come:

- Il ragionamento e la risoluzione di problemi.
- L'apprendimento (imparare dai dati).
- La comprensione del linguaggio naturale.
- La percezione (vedere e riconoscere oggetti).

Strumenti di I.A.: Uno strumento AI è un'applicazione software o una piattaforma che utilizza algoritmi di Intelligenza Artificiale per automatizzare, ottimizzare o potenziare compiti specifici che altrimenti richiederebbero intervento umano.

Deployer: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale (art.3 A.I. Act).

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 GDPR).

TITOLO II – PRINCIPI FONDAMENTALI E GOVERNANCE

Art. 3 – Base Normativa e Principi di Riferimento

Il presente Regolamento si ispira alle Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche (Decreto Ministeriale n. 166/2025) e ne recepisce i principi fondamentali, in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e l'AI Act - Regolamento (UE) 2024/1689.

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche deve garantire il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i soggetti coinvolti, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, alla riservatezza, alla non discriminazione e alla dignità della persona:

1. **Approccio Antropocentrico:** L'IA è uno strumento al **servizio della crescita umana** e dell'apprendimento, garantendo il ruolo centrale e insostituibile dell'uomo nel governo dei sistemi.
2. **Supervisione Umana:** Ogni decisione che impatta direttamente sugli studenti (es. valutazione) o sui processi didattici deve prevedere una **supervisione umana qualificata** (docenti e personale formato) per controllare, comprendere e annullare le decisioni algoritmiche.
3. **Trasparenza e Spiegabilità:** I sistemi di IA devono essere trasparenti, e i loro processi decisionali **spiegabili e comprensibili** a tutti gli utenti.
4. **Equità e Inclusione:** L'IA deve promuovere l'equità e l'accessibilità, riducendo le disuguaglianze e prestando particolare attenzione alla **tutela dei soggetti vulnerabili** (minori e studenti con BES e con disabilità).

Art. 4 – Governance e Ruoli di Responsabilità

L'Istituto agisce come **"deployer" responsabile** nell'adozione e nell'uso dei sistemi di IA.

Soggetto	Ruolo e Responsabilità (In conformità con le Linee guida MIM)
Dirigente Scolastico	**Responsabilità primaria** della governance e dell'utilizzo etico e consapevole dei sistemi IA. Assicura l'adeguata valutazione d'impatto (DPIA/FRIA) e il monitoraggio continuo dei risultati.
Comitato AI d'Istituto (Comitato IA)	Organo consultivo e propositivo per le decisioni strategiche sull'IA, garantendo la **partecipazione** di figure chiave (Dirigente, DPO, Animatore Digitale, docenti e rappresentanti degli *stakeholder*).
Docenti	Assicurano la **supervisione umana** e l'integrazione didattica critica. Devono formarsi sui limiti e sui *bias* degli algoritmi e garantire la trasparenza verso gli studenti.

Personale Amministrativo	Assicura la supervisione umana. Deve formarsi sui limiti e sui bias degli algoritmi e garantire la trasparenza verso gli studenti e il personale scolastico.
Animatore Digitale / Referente AI	Supporta il Dirigente Scolastico nella diffusione dell'innovazione e nella **formazione interna** sul PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e sui contenuti del presente Regolamento.

TITOLO III – ADOZIONE DEI SISTEMI E GESTIONE DEL RISCHIO

Art. 5 – Valutazione dei Sistemi AI e Rischio

L'adozione di qualsiasi sistema di IA (acquistato o sviluppato internamente) deve seguire un processo di **analisi del rischio**.

1. **Sistemi ad Alto Rischio:** I sistemi di cui all'Allegato III del IA ACT (Regolamento UE 2024/1689). I sistemi utilizzati per la **valutazione dell'apprendimento**, l'ammissione a corsi, o la **profilazione** degli studenti sono considerati *ad alto rischio*.
2. **Obblighi per l'Alto Rischio:** Per tali sistemi, l'Istituto deve condurre una **Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA)** e integrarla con la **Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA). L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dall'AI ACT e dalle linee guida del M.I.M. di cui al DM 166/2025.**
3. **Divieti Assoluti:** È severamente proibito l'uso di sistemi di IA per:
 - Tecniche subliminali o manipolative.
 - *Social scoring* (classificazione delle persone con punteggi basati sul comportamento).
 - Riconoscimento delle emozioni degli studenti in ambito didattico.

In ogni caso, l'adozione e l'uso degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e con il Patto Educativo di Corresponsabilità.

La scelta e l'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.

Art. 6 – Protezione dei Dati Personali (GDPR)

1. **Minimizzazione dei Dati e *Privacy by Design e by default*:** L'uso di strumenti di I.A. deve rispettare la normativa sulla protezione dei dati delle persone fisiche (Reg. UE 2016/679 – GDPR). I dati personali identificativi non devono essere inseriti negli strumenti di I.A. Laddove ciò fosse indispensabile, i dati dovranno essere usati nel rispetto del principio di **minimizzazione dei dati** (secondo il quale i dati delle persone fisiche devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati). Dovranno essere utilizzati dati anonimi e contenuti generici ogniqualvolta ciò sia possibile. L'utilizzo di dati sensibili, di cui agli articoli 9 e 10 del Reg. UE 2016/679 – GDPR (es. dati relativi alla salute, alle convinzioni religiose, dati penali) potrà avvenire soltanto nei casi strettamente indispensabili e previa adozione da parte dell'Istituto scolastico di specifiche misure tecnico-organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Al fine di effettuare le relative verifiche di conformità normativa, tale esigenza di utilizzare dati sensibili deve essere preventivamente segnalata al Dirigente Scolastico e da questi al DPO.

Nella scelta degli strumenti di IA si devono preferire sistemi che siano progettati con configurazioni predefinite orientate alla massima tutela della privacy (privacy by design e by default).

2. **Grandi Modelli Linguistici (LLM) e Dati Studenti:** Nell'uso di LLM (es. ChatGPT,Gemini), devono essere adottati accorgimenti tecnici che **impediscano la conservazione dei *prompt* e la profilazione o il tracciamento degli studenti**. Si raccomanda, l'uso di **dati sintetici o anonimi**.
3. **Informativa e Consenso (Opt-out):** L'Istituto scolastico ed ogni singolo utente deve escludere l'uso dei dati personali per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. In ogni caso l'Istituto garantisce il **diritto di non partecipazione (*opt-out*)** di studenti e famiglie al trattamento dei dati personali per l'addestramento dei sistemi IA, assicurando che tale scelta non limiti l'accesso alle tecnologie didattiche. L'informativa deve essere chiara, trasparente e comprensibile anche ai minori.

TITOLO IV – USO ETICO E DIDATTICO DELL'AI

Art. 7 – Regole d'uso per i Docenti

L'l'IA può essere utilizzata per **ottimizzare la didattica** (es. creazione di materiali, supporto alla redazione di rubriche valutative, gestione dei documenti amministrativi), ma i docenti devono sempre esercitare un controllo critico. L'intelligenza artificiale non deve sostituirsi al ruolo del docente
1. **Sostegno alla Didattica:** L'IA è promossa per personalizzare i materiali didattici (adattandoli a PEI/PDP) e creare risorse interattive (quiz, simulazioni).
2. **Verifica degli Output:** Il docente è responsabile della **verifica** della correttezza, dell'affidabilità e dell'imparzialità dei contenuti generati dall'IA (inclusa la verifica delle c.d. "allucinazioni") prima di proporli agli studenti.
3. **Valutazione:** L'IA non può sostituire il giudizio di merito del docente. Si incoraggia la riprogettazione delle valutazioni verso **prove autentiche e ibride**, focalizzate sullo sviluppo del pensiero critico e del *problem-solving*, piuttosto che su compiti facilmente automatizzabili.

Art. 8 – Regole d'uso per gli Studenti

L'uso di strumenti di I.A. da parte degli studenti deve essere preceduto da adeguata formazione sull'I.A. e sul suo uso etico e responsabile.
Gli studenti devono utilizzare l'IA in modo consapevole e strumentale per l'apprendimento, non per la sostituzione passiva dello sforzo cognitivo.
L'utilizzo di strumenti di IA da parte degli studenti deve avvenire sotto la guida dei docenti.
1. **Finalità d'Uso:** L'uso dell'IA deve essere orientato a:
 - Approfondimento in tempo reale e ricerca di fonti.
 - Sviluppo di capacità di *content curation* (analisi critica delle fonti).
 - Ricevere feedback immediato e correzioni dettagliate (come supporto al feedback del docente).
2. **Integrità Accademica:** Gli studenti devono essere formati a **riconoscere e dichiarare** l'uso dell'IA negli elaborati, in coerenza con un approccio etico e di trasparenza.
3. **Alfabetizzazione Critica:** L'Istituto garantisce percorsi per educare gli studenti a comprendere i limiti dell'IA, inclusa la capacità di individuare gli errori logici e le "allucinazioni" degli algoritmi. L'uso deve essere alternato a momenti di **interazione sociale e apprendimento collaborativo** per evitare l'isolamento e la dipendenza tecnologica.

Art. 9 – Regole d'uso per il personale amministrativo

1. **Finalità d'uso**: l'uso dell'IA per attività amministrative e istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sicurezza dei dati e dell'infrastruttura informatica della Scuola. Gli strumenti di IA non possono essere impiegati per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale senza supervisione umana.

2**. Verifica degli Output:** la responsabilità delle decisioni e del contenuto degli atti e dei documenti resta in capo alla persona fisica che si sia avvalsa del supporto dell'IA. La persona che si avvale dell'I.A. è responsabile della verifica della correttezza, dell'affidabilità e dell'imparzialità dei contenuti generati dall'IA (inclusa la verifica delle c.d. "allucinazioni")

TITOLO V – FORMAZIONE E MONITORAGGIO

Art. 10 – Formazione Continua

L'Istituto si impegna a fornire una **formazione strutturata** e continua sull'IA a tutto il personale scolastico (docenti, dirigenti, ATA) per sviluppare una comprensione critica e l'alfabetizzazione digitale, elemento ritenuto fondamentale per superare i *bias* e l'uso superficiale della tecnologia.

1. **Contenuti:** La formazione deve coprire i fondamenti dell'IA, l'etica, la sicurezza, la gestione dei *bias* algoritmici, l'uso pedagogico e la riprogettazione didattica.
2. **Modalità:** Saranno definiti modelli formativi chiari (es. livelli base/intermedio/avanzato) e promosse sessioni pratiche e *workshop*.

Art. 11 – Monitoraggio e Revisione Periodica

1. **Monitoraggio (Interno ed Esterno):** L'Istituto valuterà periodicamente l'efficacia del presente Regolamento, l'impatto dei sistemi IA sui processi educativi e la conformità normativa (FRIA/DPIA). Saranno definiti **indicatori (KPI)** specifici (ad esempio, numero di docenti formati, impatto sull'inclusione) per misurare l'efficacia dell'adozione dell'IA.
2. **Aggiornamento:** Il presente Regolamento e l'elenco degli strumenti AI autorizzati saranno soggetti a **revisione annuale** per adeguarsi all'evoluzione normativa (come l'AI Act) e alle innovazioni tecnologiche.
3. **Canale di Segnalazione:** Sarà attivato un canale dedicato (es. indirizzo e-mail specifico) per la segnalazione di malfunzionamenti, *bias*, o usi impropri dei sistemi di IA.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore in data 09/09/2026